

IL RETTORE

Decreto Rettorale n. 2212

VISTO il D.M. n. 270/2004;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 423 del 4 febbraio 2019;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il D.R. 1472 del 19 maggio 2016, con il quale è stato emanato il Regolamento Studenti Atleti

VISTA la proposta di modifica del Regolamento Studenti Atleti formulata dal Comitato per lo Sport Universitario nella seduta del 30 gennaio 2019;

VISTA la delibera del Consiglio degli Studenti del 7 febbraio 2019;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'11 aprile 2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2019;

D E C R E T A

Art. 1 – Il Regolamento Studenti Atleti, approvato con D.R. 1472/2016, è riformulato nella stesura di seguito riportata.

Art. 2 – Il supporto tecnico amministrativo per la realizzazione delle attività previste dal Regolamento Studenti Atleti è assicurato dalla U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti.

Bari, 02.05.2019



IL RETTORE

Prof. Antonio Felice Uricchio



## **Regolamento “Studenti Atleti”**

### **Articolo 1**

#### *Status di Studente Atleta*

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro riconosce lo status di “Studente Atleta” agli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione, che posseggano i seguenti requisiti:

1. Atleti agonisti iscritti al centro Universitario Sportivo Bari
2. Atleti agonisti iscritti a società sportive affiliate alle Federazioni Sportive nazionali e alle discipline sportive associate.

Nel caso novellato al punto 2, la società sportiva deve rilasciare apposita dichiarazione con cui autorizza lo studente alla eventuale partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal Centro Universitario Sportivo Italiano o ad altre competizioni nazionali di tipologia universitaria nell’ambito delle squadre del Centro Universitario Sportivo Bari.

### **Articolo 2**

#### *Riconoscimento dello status di Studente Atleta*

Il riconoscimento dello Status di “Studente Atleta” è operato, a richiesta dello studente, all’atto dell’immatricolazione ovvero dell’iscrizione.

Ai fini del riconoscimento dello Status, lo studente compila apposito modulo, allegando la documentazione utile, da consegnarsi alla competente U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche, ovvero a mezzo di applicativo ESSE3.

La domanda è trasmessa al Comitato per lo Sport Universitario, che, sentito il Presidente del CUS Bari, la esamina con riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del presente regolamento ed esprime il proprio parere in ordine al riconoscimento dello Status.

L’Ufficio di supporto amministrativo al Comitato per lo Sport Universitario, provvede a comunicare il proprio parere ai competenti Uffici della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti.

Sulla base del parere reso dal Comitato per lo Sport Universitario, il Senato Accademico riconosce formalmente lo Status di Studente Atleta; il riconoscimento ha validità per l’anno accademico di riferimento ed è rinnovabile di anno in anno.

### **Articolo 3**

#### *Certificazione dello Status di Studente Atleta*

Lo Status di Studente Atleta è segnalato sul portale ESSE3 e attraverso idonea certificazione rilasciata dall’Ufficio, con validità annuale, da esibirsi a richiesta per gli adempimenti previsti dal presente regolamento



#### Articolo 4

##### *Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari*

Lo Studente Atleta che ha il diritto al riconoscimento parziale o totale dei Crediti Formativi Universitari relativi ad attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo di cui alla lettera a, comma 5, articolo 10 del D.M. 270/2004 per tutti i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, qualora svolga almeno una delle sottoelencate attività:

- La pratica di attività sportiva agonistica a livello olimpico, mondiale, europeo, nazionale e categorie intermedie (preparazione e partecipazione alle gare)
- La partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal Centro Universitario Sportivo Italiano
- Lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Bari, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale

Il riconoscimento parziale o totale dei Crediti Formativi Universitari è deliberato, a richiesta dell'interessato, dalla Giunta del Corso di Studio presso cui è iscritto lo Studente Atleta, udito il parere del Comitato per lo Sport Universitario, che delibera in ordine alla rilevanza delle attività svolte e dei risultati conseguiti, sulla base dei seguenti criteri:

- Livello dello sport praticato;
- Rilevanza dei risultati raggiunti;
- Ritorno di immagine e prestigio per l'Università degli Studi di Bari.

Il numero massimo di CFU che possono essere riconosciuti è di 9.

#### Articolo 5

##### *Giustificazione dall'assenza dalle attività didattiche*

Per i Corsi di Laurea per cui è prevista la frequenza obbligatoria, le assenze, oltre il numero massimo di ore previste dagli Ordinamenti Didattici di competenza, dalle attività didattiche connesse alla partecipazione alle attività sportive di cui al comma 2, articolo 4 del presente Regolamento sono considerate giustificate a richiesta dell'interessato.

Tale richiesta è formulata al Comitato per lo Sport Universitario che la esamina esprimendo apposito parere, da inoltrare al Coordinatore di Corso di Studi; ove ritenuto necessario, possono essere eventualmente previste attività di recupero che dovranno essere concordate con il tutor, di cui al successivo art. 7.

Per i dottorandi di ricerca e gli iscritti alle scuole di specializzazione a cui viene riconosciuto lo Status di Studente Atleta, le assenze, oltre il numero massimo di ore previste, connesse alla partecipazione alle attività sportive di cui al comma 2, articolo 4 del presente regolamento sono considerate giustificate a richiesta dell'interessato, da formularsi al Collegio dei docenti del dottorato o della scuola di specializzazione; ove ritenuto necessario, possono essere eventualmente previste attività di recupero.

### **Articolo 6**

#### *Appelli d'esame aggiuntivi e/o straordinari*

I docenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, qualora ne ravvisino l'opportunità, provvedono, a richiesta dell'interessato Studente Atleta, a stabilire degli appelli aggiuntivi riservati in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami, dandone contestuale comunicazione al Coordinatore di Corso di Studi.

I Coordinatori di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione garantiscono l'eventuale prolungamento degli esami di fine anno, anche con la possibilità di sedute ad hoc, per i dottorandi e gli specializzandi "Studenti Atleti", in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.

### **Articolo 7**

#### *Tutorato*

I corsi di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico individuano, per ognuno degli Studenti Atleti iscritti, un tutor all'interno del personale docente e ricercatore afferente al Corso di Studio, che è responsabile dell'effettivo adempimento delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché quanto necessario in termini di orientamento in itinere, al fine di prevenire l'abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo. Per i Corsi di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione, tale responsabilità è affidata al tutor ordinariamente nominato.

I tutor individuati si raccordano con il Comitato per lo Sport Universitario.

Il Dipartimento ovvero la Scuola competente cura la comunicazione del nominativo e dei recapiti del tutor allo studente interessato e al Comitato per lo Sport Universitario per il tramite del competente Ufficio di supporto amministrativo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento dello status di Studente Atleta.

### **Articolo 8**

#### *Rimodulazione del percorso formativo*

Lo Studente Atleta può essere ritenuto, a richiesta dell'interessato, studente non impegnato a tempo pieno, come novellato dall'articolo 35 del Regolamento didattico di Ateneo, qualora impegni sportivi richiedano una rimodulazione del percorso formativo.

### **Articolo 9**

#### *Premi*

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione di premi agli Studenti Atleti che conseguano elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero dalle tasse e dai contributi.

### **Articolo 10**

#### *Adozione*

Il presente Regolamento, proposto dal Comitato per lo Sport Universitario e deliberato Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore.